



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Delibera n. 261/2016

Allegato L al Verbale n. 12/2016

Oggetto: Approvazione Schema di Contratto di Comodato per Osservatorio Geofisico di Messina.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- **VISTO** il Decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, concernente la costituzione dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);
- **VISTA** la Legge 27 settembre 2007, n. 165, concernente la "Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca";
- **VISTO** il Decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, concernente il "Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165";
- **VISTO** lo Statuto dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione, in data 11 novembre 2010 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 90 del 19 aprile 2011 in particolare l'art. 2 comma 1 lettera c) il quale prevede che l'INGV *.....partecipa a programmi avviati da altri soggetti; stipula accordi e convenzioni per la fornitura dei dati, elaborazione e consulenze di elevato valore scientifico e tecnologico a favore di Enti di ricerca pubblici e privati, pubbliche Amministrazioni, Enti locali e soggetti privati;*
- **VISTO** il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento, adottato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n. 102 del 02/10/2013 ed emanato con Decreto del Presidente n. 366 del 06/11/2013;
- **CONSIDERATO** il parere legale dell'INGV del 29/09/2016 prot. 1975;
- **VISTO** lo schema di Contratto di Comodato;
- su proposta del Presidente,

DELIBERA

1. L'approvazione dello Schema definitivo del Contratto di Comodato per l'Osservatorio Geofisico di Messina allegato alla presente delibera che ne costituisce parte integrante e sostanziale (allegato 1).
2. Di dare mandato al Direttore Generale per la trasmissione del Contratto in discorso al Comune di Messina per la sottoscrizione.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Roma, 10/10/2016

La segretaria verbalizzante
(Sig.ra Silvana TUCCI)

Silvana Tucci

IL PRESIDENTE
(Prof. Carlo DOGLIONI)

Carlo Doglioni

REPERTORIO N°

CONTRATTO DI COMODATO

TRA

- **L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia** (in seguito denominato INGV) con sede legale alla Via di Vigna Murata, n. 605 in Roma, rappresentato dal Prof. Carlo Doglioni, nato a Feltre (BL) il 25.01.1957, domiciliato per la carica presso la suddetta sede legale dell'INGV - in qualità di Presidente *pro-tempore* dell'INGV munito dei poteri di rappresentanza - C.F.06838821004.

COMODANTE

E

- **il Comune di Messina rappresentato dal Sindaco - *pro tempore* -**

COMODATARIA

I sopra indicati rappresentanti legali regolarmente autorizzati convengono e stipulano quanto segue:

PREMESSO CHE

- l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, nel seguito denominato per brevità, INGV così come previsto dall'art. 1, comma 1, del proprio Statuto, è un ente di ricerca a carattere non strumentale dotato, ai sensi del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, di personalità giuridica di diritto pubblico e di ordinamento autonomo e vigilato dal Ministero dell'Istruzione,

dell'Università e della Ricerca ed effettua attività di studio e ricerca nel campo della geofisica ed ha tra i suoi compiti istituzionali l'attività di supporto tecnico scientifico alle istituzioni di protezione civile;

- L'INGV, così come previsto dal proprio Statuto, in particolare all'art. 2 comma 1 lettera c...partecipa a programmi avviati da altri soggetti; stipula accordi e convenzioni per la fornitura dei dati, elaborazione e consulenze di elevato valore scientifico e tecnologico a favore di Enti di ricerca pubblici e privati, pubbliche Amministrazioni, Enti locali e soggetti privati.

- L'INGV, così come previsto dal proprio Statuto, in particolare all'art. 2 comma 1 lettera g...promuove iniziative di comunicazione, informazione e formazione nella scuola e nella società, con particolare attenzione alle aree del territorio nazionale a più elevata pericolosità sismica e vulcanica, per contribuire alla riduzione del rischio.

- il Comune di Messina il cui territorio è caratterizzato da condizioni di elevata pericolosità sismica, ha avviato una serie di iniziative volte alla sensibilizzazione della popolazione verso le problematiche del rischio sismico;

- con l'atto n. 18981 del 5/11/1949 il Comune di Messina si è impegnato a mettere a disposizione dell'INGV, gratuitamente,

un'area dell'estensione di mq.13.760 sita nella spianata Cappuccini,
per la costruzione ed il mantenimento a cura dell'INGV di un
Osservatorio Geofisico principale;

- l'INGV, in tale storico accordo, ha manifestato "il proposito di dotare
la città di Messina di un moderno e ben attrezzato Osservatorio
Geofisico stimato a costituire uno dei principali caposaldi della rete
geofisica italiana, nell'intento di contribuire efficacemente allo
sviluppo delle discipline geofisiche e nel contempo di dare alla città di
Messina un centro di lavoro scientifico di primaria importanza" ;

- l'INGV ha provveduto alla ristrutturazione dell'immobile, i cui lavori
terminati nell'anno 2011 sono iniziati a seguito dell'espletamento
delle procedure di gara avvenute con la pubblicazione dell'apposito
bando sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana Parte II n. 18
del 30/4/2009;

- il Comune di Messina ritiene necessario proseguire l'attività di
collaborazione con l'INGV, ritenendo l'attività scientifica, il controllo
strumentale e l'Osservatorio costante dell'Istituto, un valido strumento
ed una efficace misura a supporto delle istituzioni di protezione
civile, per una ricerca tecnico scientifica avanzata delle condizioni più
appropriate per la sicurezza del territorio minacciato da elevato
rischio sismico;

- l'INGV intende concedere in comodato d'uso gratuito al Comune di Messina alcune porzioni di proprietà, per una migliore fruizione collettiva delle risorse immobiliari, nello specifico i fabbricati "B" e "D" e le aree limitrofe a verde, per un periodo di 29 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto.

CONSIDERATO CHE

- L'ampiezza di mq.13760 dell'area indicata è stata motivata nell'atto n.18981 del 5/11/1949 con la circostanza che "il direttore dell'Istituto di Geofisica ha fatto rilevare che l'Osservatorio di Messina ha bisogno di una zona ampia e di reparti convenientemente attrezzati allo scopo di assicurarsi anche il terreno indispensabile per gli sviluppi immediati e successivi dell'Osservatorio";

- Attualmente, all'interno del lotto di terreno di superficie pari a mq. 13.760,00 (vedi allegato 1) insistono n. 4 (quattro) fabbricati denominati rispettivamente:

Fabbricato "A": Locale principale destinato ad osservatorio;

Fabbricato "B": Locali deposito e sgombero ed alloggio custode;

Fabbricato "C": Locale clinometri (interrato);

Fabbricato "D" consistente in Ruderì a valenza storico architettonica, mentre la rimanente superficie risulta libera da immobili ed adibita a verde.

- vi sia interesse tra le parti ad avere una collaborazione su comuni temi tesi a fornire prodotti e servizi di pubblica utilità ottimizzando le risorse disponibili.

- nella logica della ottimizzazione delle risorse disponibili e della cronica carenza di verde da destinare alla fruizione della collettività è possibile un ridimensionamento della fruizione dell'area oggetto dell'atto n. 18981 del 5 novembre 1949 da parte del Comune di Messina, essendosi definiti i piani di sviluppo delle attività dell'INGV che avevano determinato, al tempo, tale ampiezza d'area.

- I fabbricati "A" e "C" sopra menzionati rientrano nella fattispecie delle strutture a destinazione strategica d'interesse nazionale e regionale ai fini di protezione civile, ai sensi rispettivamente della legge n. 225/93 e della delibera di Giunta Regionale n. 408 del 19 dicembre 2003

- e DDG del 15 gennaio 2004;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

(Individuazione degli immobili)

Le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo, il cui oggetto viene individuato nell'allegata planimetria (Allegato 1) rappresentante gli immobili denominati, come riportati in premessa.

Art. 2

(Durata del Contratto)

Il presente Contratto tra l'INGV ed il Comune di Messina avrà la durata di 29 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente Contratto.

Le parti potranno, con preavviso di sei mesi, a mezzo raccomandata a.r., rescindere unilateralmente il presente Contratto.

Art. 3

(Dichiarazione e obblighi della Comodataria e Comodante)

La Comodataria si obbliga ad utilizzare i beni esclusivamente per lo svolgimento delle Attività.

La Comodante conferma solo la rispondenza dei beni alle norme di legge e la Comodataria dichiara di aver preso preventiva visione dei beni e di averli trovati idonei all'uso cui sono destinati.

La Comodataria dichiara, pertanto, di accettare i beni nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla data di entrata in vigore del Contratto, assumendosi la responsabilità della rispondenza dei medesimi alle attività nonché alle norme di legge e alle disposizioni in vigore in materia di ecologia, igiene e protezione ambientale, sicurezza e prevenzione infortuni.

La Comodataria si impegna a non modificare la destinazione d'uso dei beni e ad utilizzarli secondo le normative vigenti.

A parte i danni o pregiudizi subiti dal Comodante o dalla Comodataria,

e le responsabilità a carico del Comodante secondo l'art. 1812 del Codice Civile, la Comodataria a fronte del Contratto s'impegna a tenere indenne la Comodante da qualsiasi danno e/o pregiudizio che dovesse derivare, direttamente e/o indirettamente, a cose e/o a persone e/o all'ambiente dallo svolgimento delle Attività e in conseguenza della violazione di anche uno solo degli obblighi di cui al contratto ovvero anche solo allorché, pur non essendo accertata la violazione di alcun obbligo, di fatto l'esercizio dell'attività abbia comunque arrecato un pregiudizio a cose e/o a persone e/o all'ambiente.

La Comodataria provvederà, a propria cura, spese e responsabilità, all'ottenimento dalle competenti Autorità di tutti i permessi, licenze, nulla osta, autorizzazioni, ecc. eventualmente necessari per lo svolgimento delle attività, per lo svolgimento delle quali i beni sono destinati.

La Comodataria si impegna a non concedere i beni a terzi sia a titolo gratuito che oneroso, anche temporaneamente, salvo specifico consenso della Comodante.

La Comodataria si impegna a permettere in qualsiasi momento che incaricati della Comodante verifichino lo stato d'uso e di conservazione dei beni e l'osservanza degli obblighi assunti dalla Comodataria.

La Comodataria si impegna ad utilizzare i beni tramite personale specializzato opportunamente formato sul corretto utilizzo e sui programmi di ispezione/manutenzione dei Beni (di seguito "Personale").

Il Contratto sarà registrato solo in caso d'uso e tutte le relative spese saranno a carico della parte che ne richiederà la registrazione.

Art. 4

(Rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza – igiene del lavoro e tutela ambientale)

La Comodataria, per gli interi spazi concessi in comodato, si impegna ad effettuare tutti gli adempimenti prescritti dalle disposizioni legislative vigenti in materia di sicurezza e prevenzione dagli infortuni;

La Comodataria si obbliga ad operare con diligenza e prudenza nell'uso e nella custodia dei beni ed a fare quanto necessario per la loro custodia, ponendo particolare attenzione a prevenire possibili accadimenti che possano essere comunque di pregiudizio alla salvaguardia della salute, dell'ambiente e/o della sicurezza. A tal fine, la Comodataria s'impegna ad osservare e a fare osservare al proprio Personale tutte le norme di legge e di regolamento relative ai beni ed a quant'altro oggetto del contratto.

La Comodataria dovrà porre in essere, se il caso lo richiede, senza ritardo e con la diligenza del buon padre di famiglia, tutte quelle iniziative intese ad eliminare o ridurre gli effetti e le conseguenze dei fatti ed eventi pericolosi, dandone comunicazione immediata alla Comodante con ogni mezzo e prontamente confermando per iscritto.

In tal caso la Comodante potrà disporre la sospensione dell'utilizzo dei Beni (o del Bene) per il tempo strettamente necessario.

Art. 5

(Definizione degli immobili oggetto di possibile fruizione pubblica)

Il fabbricato "B" adibito a locali deposito, sgombero e l'alloggio custode e la parte dell'area ad esso limitrofa su cui ricadono ruderi a valenza storico architettonica "D" e tutta l'area che contorna il fabbricato "A" campita in rosso, vengono dall'INGV messi a disposizione del Comune di Messina in quanto non più necessari all'espletamento del servizio istituzionale per il quale era stata individuata l'ampiezza di suolo pubblico di cui all'Atto n. 18981 del 5/11/1949.

Rimane escluso dal presente Contratto il fabbricato denominato "A" con porzione di area di pertinenza, il diritto del passaggio carrabile che dall'ingresso di viale Regina Margherita conduce allo stesso e il fabbricato "C" con il relativo diritto al passaggio.

Il tutto come rappresentato nell'allegata planimetria (allegato 1), che costituisce parte integrante del presente Contratto.

Art. 6

(Soggetti Responsabili)

L'esecuzione del presente Contratto è affidata per quanto riguarda l'INGV al Presidente pro-tempore dell'Istituto o ai suoi delegati da indicare con specifico atto di nomina e, per quanto riguarda il Comune di Messina, al Sindaco pro-tempore o ai suoi delegati da individuare con apposito proprio atto.

Art. 7

(Impegno del Comune di Messina)

Il Comune di Messina potrà liberamente disporre della parte di terreno su cui ricadono i ruderi di interesse archeologico e che diverrà pertanto parco urbano fruibile dalla cittadinanza compreso l'esistente fabbricato già adibito a locale deposito, sgombero ed alloggio custode.

Le ulteriori necessarie eventuali opere di recinzione interna dell'area del suddetto parco urbano sono a carico del Comune di Messina come anche l'eventuale rete di illuminazione pubblica dei suddetti ruderi. Ad esclusione della recinzione dell'area "A" e dell'accatastamento della stessa che saranno invece di competenza dell'INGV.

Il Comune di Messina si impegna a richiedere alla Soprintendenza BB.CC.AA. l'eventuale necessario finanziamento per una campagna archeologica volta alla migliore fruizione pubblica dei suddetti ruderi.

L'area, a piena fruizione da parte del Comune di Messina, sarà perimetrata e separata da apposita recinzione rispetto l'area di terreno libero circostante i fabbricati in uso dell'INGV, che potrà fruire oltre che dell'ingresso per l'accesso al pubblico, anche di eventuale altro ingresso da posizionare a sud.

Il Comune di Messina si impegna a provvedere alla totale scerbatura dell'intero perimetro dell'area a monte dei muraglioni prospicienti la strada urbana comunale e del lotto destinato alla fruizione pubblica.

Art. 8

(Manutenzione ordinaria e straordinaria e ripartizione utenze)

La manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici verrà effettuata dalle Istituzioni che sottoscrivono il presente Contratto, ognuno per le parti di immobili di competenza ed in particolare: l' I.N.G.V. per gli immobili in uso denominati "A" e "C" ed il Comune di Messina, per la porzione di parco urbano archeologico di competenza "D", per i muraglioni di perimetro a confine con vie pubbliche, per il fabbricato già adibito a locale deposito, sgombero ed alloggio custode "B", per la strada carrabile che dalla via Regina Margherita conduce sino al fabbricato "A".

In analogia gli stessi Enti porranno a proprio carico le utenze impiantistiche necessarie per il funzionamento delle strutture di competenza.

Art. 9

(Entrata in vigore)

Il presente Contratto entra in vigore dalla data della sottoscrizione delle Parti .

Art. 10

(Controversie)

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione e/o esecuzione del presente accordo.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le parti indicano il Foro di Roma quale Foro esclusivamente competente per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazioni, l'esecuzione o la risoluzione del presente contratto. E' espressamente escluso il ricorso all'arbitrato.

Art. 11

(Attività diverse)

Tutte le attività di carattere tecnico e amministrativo, che non siano oggetto del presente Contratto e risultino necessarie o utili per il buon fine, sono a carico delle parti secondo le modalità e le procedure dei rispettivi ordinamenti, fermo restando l'oggetto del presente atto.

ART. 12

(Divieto di cessione)

Il presente Contratto non potrà essere ceduto né totalmente né parzialmente a pena di nullità.

ART. 13

(Recesso)

Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Contratto ovvero di scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. alla controparte nei termini di cui al pregresso art.2.

Art.14

(Modalità di sottoscrizione e registrazione)

Il presente Contratto è sottoscritto con utilizzo di dispositivi di firma digitale di cui all'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione digitale), ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della legge 241/1990 così come integrato dall'art. 6, comma 2, del D.L. n. 179/2012 convertito in legge 221/2012.







Il presente Contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni ed integrazioni, con oneri economici di registrazione a carico della Parte richiedente.

Roma, li.....

Per INGV

Prof. Carlo Doglioni

PLANIMETRIA Rapp. 1:500

	Voce Comune
	Voce esistenze INCV
	B-D Fabbricati a nuova destinazione periferica del Comune di Messina
	A-C Fabbricati di esistenze periferica del INCV
	Area di pertinenza esistenze INCV
	Area concessa al Comune di Messina

